



# COMUNE DI RAMACCA

PROVINCIA DI CATANIA

## DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

### ART. 1

#### OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento, in esecuzione del disposto dell'art. 13 della L.R. n.10/91, disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall'Amministrazione comunale in favore di soggetti e/o di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico.
- 2) La disciplina attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso la fissazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dei contributi, in relazione all'indigenza dei richiedenti.

### ART. 2

#### SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA

- 1) Il Comune di Ramacca provvede ad erogare il servizio di assistenza economica, intesa come intervento assistenziale esplicito in favore di persone e/o di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizione di disagio economico, come previsto dall'art. 3 della L.R. n. 22/86, dal regolamento - tipo sull'organizzazione dei servizi socio - assistenziali emanato con D.P.R.S. del 28/5/87, dall'art. 3 della L.R. n. 1/79 e dall'art. 12 della L.R. n. 33/91.
- 2) L'Erogazione dell'assistenza economica è subordinata:
  - alla individuazione di una condizione di insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo familiare, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che, di fatto, provvedano all'integrazione di tale reddito;
  - alla effettuazione degli accertamenti del caso nelle forme e secondo i criteri

- previsti dal presente regolamento ;
- alla valutazione DELLA possibilità di erogare servizi e prestazioni alternative;
  - all'accertamento, in sede di istruttoria, che l'assistenza economica, anche in relazione ai fatti ed agli elementi contingenti, sia l'unica in grado di fornire risposte adeguate al bisogno dell'utente.

#### ART. 3

##### FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA

- 1) Le forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati sono articolate nella maniera seguente:
  - a) Assistenza economica straordinaria;
  - b) Assistenza economica continuativa;
  - c) Assistenza economica abitativa;
  - d) Assistenza integrativa in favore di nuclei con minori, anziani inabili a rischio di istituzionalizzazione o dimessi di strutture residenziali;
  - e) Contributi in favore di gestanti nubili e di ragazze madri;
  - f) Assistenza economica per servizi in favore della collettività;
  - g) Assistenza economica mediante interventi assistenziali in natura.
- 2) Gli interventi assistenziali di cui al precedente comma soggiacciono, nell'ambito della corrispondente previsione di legge, alla disciplina normativa contenuta nei successivi articoli.

#### ART. 4

##### SOGGETTI ASSISTIBILI

- 1) Possono accedere ai servizi di assistenza economica previsti dal presente regolamento i cittadini - residenti nel Comune oppure che dimostrano di vantare nel confronti dello stesso il domicilio di soccorso a seconda delle condizioni di cui al successivo comma - che versino in stato di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito, rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, secondo le condizioni ed i criteri fissati dai successivi commi.
- 2) In relazione al precedente comma viene specificato che:
  - a) I servizi e gli interventi urgenti e/o di soccorso e/o di assistenza per i quali il presente regolamento prescrive l'esercizio dell'azione di rivalsa presuppongono il possesso, da parte dei richiedenti, del domicilio soccorso.
  - b) Gli altri servizi ed interventi previsti dal presente regolamento presuppongono la residenza del richiedente da almeno un anno nel territorio comunale interessato



# COMUNE DI RAMACCA

PROVINCIA DI CATANIA

ad eccezione dei casi previsti al successivo comma.

- 3) Agli interventi di assistenza economica urgenti possono accedere, in caso di inderogabile esigenza assistenziale i soggetti temporaneamente presenti nel territorio comunale, anche se stranieri, nonché i cittadini residenti che non abbiano ancora acquisito il domicilio di soccorso, fermo restando che in tali casi l'intervento assistenziale non potrà superare il periodo di mesi uno, non rinnovabile, fatta salva la facoltà di concedere contributi straordinari secondo i criteri e le modalità fissati dal presente regolamento.

## ART. 5

### DOMICILIO DI SOCCORSO

- 1) Il domicilio di soccorso, quando è prescritto dal presente regolamento per l'accesso ai servizi ed agli interventi assistenziali, si realizza allorché il soggetto bisognoso abbia abitato per almeno due anni nel Comune, senza meritevoli interruzioni, ovvero, ed in subordine, quando lo stesso soggetto bisognoso sia nato nel Comune senza riguardo alla legittimità nella nascita, e non sia in grado di far valere il domicilio di soccorso presso altro Comune dello Stato Italiano.
- 2) Il domicilio di soccorso si perde con l'acquisto, sempre per dimora ultrabiennale, del domicilio di soccorso presso altro Comune.
- 3) Ove l'intervento assistenziale riguardi, oltre al richiedente, altri soggetti maggiorenni componenti il nucleo familiare o il nucleo di convenienza di tipo familiare il requisito del domicilio di soccorso dovrà essere posseduto anche da questi ultimi, limitando comunque l'intervento assistenziale ai soggetti che vantino tale requisito.
- 4) Eventuali incertezze in ordine alla individuazione del domicilio di soccorso andranno risolte in base alla disciplina normativa dettata in materia, tenendo conto, ove necessario, degli orientamenti giurisprudenziali.

## ART. 6

### ESPLICITAZIONE DELLO STATO DI DISAGIO / BISOGNO

#### ECONOMICO CON RIFERIMENTO ALLE DIVERSE

#### FORME DI ASSISTENZA - FABBISOGNO ASSISTENZIALE

In relazione al precedente articolo 3, lo stato di disagio/bisogno economico viene definito, in termini generali, secondo i criteri sottoriportati:

- a) agli effetti dell'assistenza economica straordinaria lo stato di disagio/bisogno

